

## **4. La Società di Mutuo Soccorso**

### **4.6 Il bilancio o rendiconto consuntivo**

Una delle problematiche che assume maggiore rilievo nelle Società di Mutuo Soccorso, riguarda l'individuazione della corretta modalità di rappresentazione contabile dell'attività istituzionale svolta da tali enti.

Nella legislazione speciale infatti si parla indifferentemente dell'obbligo di redigere annualmente il bilancio (art. 2, Lg. 3818/1886) e della predisposizione del resoconto di ciascun anno (art. 10 Lg. 3818/1886) ; non è dato così ad individuare uno specifico schema di bilancio da utilizzare obbligatoriamente.

Ulteriormente l'art. 8 dispone una particolare contabilizzazione dei lasciti e delle donazioni conseguiti "*per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità*". Questi infatti devono essere "*tenuti distinti dal patrimonio sociale*", prevedendo altresì particolari modalità per le erogazioni delle rendite corrispondenti.

Tenuto conto di tale premessa si deve segnalare che dall'analisi della realtà operativa di tali enti lo schema di bilancio maggiormente in uso è risultato quello contemplato dalla normativa civilistica degli artt. 2423 e seg. del c.c., schema che peraltro trova il suo fondamento legislativo nell'art. 21, comma 5 della Lg. 59/92, in forza del quale la generalità degli enti mutualistici "*è tenuta agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e loro consorzi*".

La complessità della fattispecie esaminata viene altresì aumentata dal fatto che, come meglio approfondito nel prossimo paragrafo 5.7, le Società di Mutuo Soccorso rientrano nel novero degli enti non commerciali e risultano assoggettate al corrispondente trattamento fiscale. Conseguentemente è da ritenere che l'attività istituzionale di tipo solidaristico non solo non origina utili o avanzi economici di gestione in termini civilistici,

bensi anche ai fini fiscali. Per tale motivo si deve ritenere che la norma appena richiamata si applichi quando ciò sia possibile e coerente con tutte le altre norme che regolano le società di mutuo soccorso.

Il carattere non commerciale dell'attività tipica si manifesta così proprio attraverso l'assenza di un risultato economico, con la conseguenza che la gestione finalizzata alla realizzazione della solidarietà sociale si deve necessariamente concludere con la mera copertura dei costi generali sostenuti e della erogazione dei sussidi richiesti dai soci attraverso l'utilizzo dei contributi versati nel tempo dagli stessi.

Come risaputo le Società di Mutuo Soccorso possono però svolgere anche altre attività diverse da quella istituzionale, a condizione che queste siano di carattere accessorio rispetto all'attività istituzionale e vengano contabilizzate separatamente. Solo da tali attività potranno derivare costi e ricavi con un conseguente risultato economico, generando possibilmente un utile o una perdita di gestione.

Si ritiene così, che una rappresentazione corretta dell'attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso dovrà mantenere separata la gestione dell'attività istituzionale da quella accessoria, inquadrando l'una e le altre in un corrispondente e appropriato prospetto contabile.

Al riguardo si è aperto un ampio dibattito riguardo le modalità di rappresentazione dei conti in bilancio. Una prima teorizzazione di rilevante interesse individua la necessità di far confluire in apposite poste dello Stato Patrimoniale tutti i contributi associativi versati dai soci dalla Società di Mutuo Soccorso in modo tale da evidenziare la loro diversa natura rispetto ai ricavi economici. Per la medesima teoria, una qualunque diversa rappresentazione che evidenziasse i contributi sociali tra i ricavi del conto economico potrebbe non mettere in risalto la natura propria dell'attività svolta dalla Società di Mutuo Soccorso.

Il raccordo logico giuridico fra la rappresentazione contabile appena indicata e la previsione citata del Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, cui deve attenersi la Società di Mutuo Soccorso ai sensi dell'art. 21, comma 5, della legge 59/92, deve comunque essere ricercato all'interno della medesima norma del Codice Civile.

Appare infatti possibile non inserire all'interno del conto economico sia le entrate per contributi associativi che le uscite per i sussidi, limitando in tale prospetto la rappresentazione dei ricavi delle attività accessorie e dei costi connessi alla gestione, in applicazione della previsione della deroga contenuta nell'art. 2423 c.c., 4° comma.

In base a quanto disposto da tale norma, è possibile derogare ad una o più disposizioni della disciplina civilistica dandone opportuna motivazione all'interno della nota integrativa, quando, in casi eccezionali, l'applicazione della stessa risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

In forza del criterio appena indicato sarà necessario precisare nella nota integrativa che, al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la gestione mutualistica caratterizzata dall'erogazione di sussidi e dalla acquisizione dei connessi contributi associativi dei soci, si è dovuto adeguare lo schema di bilancio previsto dalla disciplina civilistica.

E' in forza della disposizione esaminata che si può ritenere opportuno la redazione di uno schema di conto patrimoniale all'interno del quale collocare tutti i contributi versati dai soci che, si ribadisce, rappresentano entrate prive di carattere economico e reddituale.

Sulla base dei principi appena esposti, si illustra di seguito uno schema di bilancio redatto in adesione dei criteri appena proposti per le Società di Mutuo Soccorso.

**BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12. ....****STATO PATRIMONIALE**

## ATTIVO

## B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immateriali

II - Materiali

III - Finanziarie

## C) ATTIVO CIRCOLANTE

II - Crediti, con separata indicazione per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

## PASSIVO

A) Patrimonio netto

VII) Altre riserve

Fondo patrimoniale contributi associativi iniziale

Incremento F. P. per contributi associativi

---

Totale Fondo Patrimoniale

(Utilizzo del fondo per erogazione dei sussidi)

---

Fondo patrimoniale residuo al 31.12. ....

.....

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO  
SUBORDINATOD) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE,  
DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO

E) RATEI E RISCONTI

## CONTO ECONOMICO

### A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A5 Ricavi da attività economiche accessorie

(Utilizzo fondo patrimoniale per oneri di gestione dell'attività mutualistica) <sup>(3)</sup>

### B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 e seg. Costi da attività economiche accessorie

B14 Oneri generali di gestione dell'attività mutualistica

(A-B) Differenza tra valore e costi della produzione

### C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi finanziari (interessi attivi)

16) Oneri finanziari (interessi passivi)

### D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

### E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E) = 0

---

<sup>(3)</sup> L'utilizzo del fondo patrimoniale deve essere di importo tale da determinare il pareggio dei costi generali di gestione che si determinano anche in assenza delle attività economiche accessorie, i cui costi vengono invece contabilizzati autonomamente rispetto agli oneri generali di gestione.

## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12. ....**

### **Premessa**

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio di esercizio chiuso al 31.12. ....

Il necessario sviluppo dei punti previsti dall'art. 2427 c.c. potrà essere commisurato alle necessità esplicative delle voci del bilancio.

### **Deroghe ai sensi del 4° c., art. 2423 c.c.**

Occorre rilevare che in relazione alla particolare natura dell'attività svolta dalla Società, diretta ad assicurare ai propri soci un sussidio a fronte degli eventuali stati di disagio generale derivanti da malattia, impotenza al lavoro o morte, si è reso necessario il ricorso alla deroga prevista dal 4° comma dell'art. 2423 c.c..

Al fine di rendere in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale economica e finanziaria della società si dà conto dell'attività di solidarietà svolta in adempimento dei fini istituzionali, all'interno dello Stato Patrimoniale, evidenziando in una posta del Patrimonio Netto l'ammontare dei contributi associativi versati dai soci per l'erogazione dei sussidi e per le spese di funzionamento della società.

All'interno del conto economico viene indicata solamente la quota di utilizzo necessaria a coprire gli oneri di gestione eccedenti gli eventuali ricavi economici maturati. Nella presente nota integrativa viene altresì data illustrazione del Conto finanziario della gestione, distinguendo le entrate e le uscite per attività mutualistica e solidaristica da tutte le entrate e le uscite diverse.

## **CONTO FINANZIARIO DELLA GESTIONE**

+ ENTRATE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
+ ENTRATE DIVERSE
- USCITE PER SUSSIDI
- USCITE PER COSTI DI GESTIONE
<hr/>
= RESIDUO

Come evidenziato nel prospetto appena rappresentato, l'utilizzo del fondo patrimoniale concorre a coprire tutte le spese generali di gestione sostenute oltreché i sussidi erogati, consentendo, in assenza di eventuali ricavi generati da attività accessorie svolte dalla Società di Mutuo Soccorso, di poter configurare un risultato economico uguale a zero.

L'espressione contabile del conseguente pareggio sterilizza i possibili effetti della legge 59/92 che, applicando alle Società di Mutuo Soccorso le proprie disposizioni (art. 21 comma 7), prevede l'obbligo del versamento del 3% di eventuali utili d'esercizio evidenziati in bilancio ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11). Tale adempimento dovrà essere assolto solo ed esclusivamente nel caso in cui dalla eventuale attività di carattere accessorio svolta dalla Società di Mutuo Soccorso dovessero generarsi dei ricavi che al netto dei relativi costi evidenzino un utile, sul quale dovrà essere calcolato detto contributo.

Riguardo alla modalità di determinazione dell'ammontare degli utili su cui calcolare il contributo del 3% occorre segnalare che con la Circ. del 22 luglio 1998, n. 96, è stato precisato che tale contributo dovrà essere calcolato sull'intero ammontare dell'utile d'esercizio comprensivo dell'ammontare delle quote destinate a riserva ordinaria e ad altre riserve straordinarie. Sono invece escluse dalla base di calcolo le quote di utili destinate alla copertura di perdite relative a precedenti esercizi e che non sia

stato possibile coprire attraverso l'utilizzo di riserve già accantonate.

Infine occorre segnalare che tale rappresentazione permette inoltre di assumere valori di conto economico sicuramente non rilevanti ai fini della IRAP, imposta alla quale, come si vedrà in seguito (v. par. 5.7.3), anche le Società di Mutuo Soccorso risultano genericamente soggette, alla stregua di qualunque ente non commerciale.

Per completezza di trattazione e tenuto conto di quanto espresso nella premessa, si propone una ulteriore ipotesi di rappresentazione dell'attività solidaristica che, al contrario della precedente, evidenzia all'interno del conto economico l'attività istituzionale delle Società di Mutuo Soccorso. In funzione di tale criterio i contributi associativi versati alla Società di Mutuo Soccorso vengono ricompresi all'interno della voce A5 (Altri ricavi e proventi) del conto economico e i costi sostenuti per l'attività solidaristica, compresa l'erogazione dei sussidi vengono ricompresi fra i costi della gestione. Per entrambi (contributi e costi e sussidi) verrà data indicazione all'interno della nota integrativa che tali somme non rappresentano un corrispettivo di una attività economicamente e fiscalmente rilevante bensì rappresentano il contributo del socio volto al perseguimento dello scopo sociale istituzionale.

All'interno dello Stato patrimoniale la composizione delle voci resterà invariata rispetto a quello che è l'ordinario schema previsto dall'art. 2424 C.C., venendo evidenziati in una voce di riserva nel patrimonio netto gli esuberi del conto economico, da qualunque fonte essi derivino.

Di seguito si illustra la rappresentazione dell'attività solidaristica della Società di Mutuo Soccorso all'interno del conto economico, secondo il secondo criterio descritto.

## **CONTO ECONOMICO**

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

A1 Ricavi da attività accessorie

A5 Contributi sociali e quote associative

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B6 Costi da attività accessorie

B14 Oneri generali di gestione

(A-B) Differenza tra valore e costi della produzione

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi finanziari (interessi attivi)

17) Oneri finanziari (interessi passivi)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + - C + - D + - E)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

UTILE O PERDITA

Appare evidente che da una rappresentazione contabile dell'attività mutualistica di tale tipo potrebbe derivare un utile che, pur non rilevando ai fini fiscali, in quanto in sede di dichiarazione dei redditi verrebbe comunque operata una corrispondente variazione in diminuzione (art. 111, comma 1, T.U.I.R.), potrebbe essere ritenuta impossibile ai fini dell'obbligo del versamento del contributo del 3% previsto dalla Lg. 59/92.